

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Doc. XII-*quiquies*
n. 36

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di BAKU, Azerbaigian

(28 giugno - 2 luglio 2014)

Risoluzione sulla riforma generale dell'immigrazione

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 2015



AS (14) D E

DICHIARAZIONE DI BAKU

E

RISOLUZIONI

**APPROVATE DALL'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'OSCE**

ALLA VENTITRESIMA SESSIONE ANNUALE

BAKU, 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 2014

RISOLUZIONE SULLA RIFORMA GENERALE DELL' IMMIGRAZIONE

1. Considerando che:

- (a) La dignità e l'uguaglianza sono diritti fondamentali e principi chiave sia dell'OSCE sia dell'Unione Europea,
- (b) la riforma generale dell'immigrazione è essenziale per la realizzazione di obiettivi strategici in termini di coesione sociale ed economica,
- (c) la discriminazione per motivi di nazionalità è dannosa per la società nel suo complesso e compromette il sostegno e la fiducia nei confronti del valore dell'uguaglianza e dello stato di diritto,
- (d) la parità di opportunità per i popoli del Mediterraneo e la tutela dei loro diritti umani sono essenziali alla sicurezza, alla pace, alla stabilità e alla democrazia sostenibile e, quindi, alla crescita economica nell'area dell'OSCE,
- (e) gli attori internazionali come l'OSCE e l'Unione Europea non possono ignorare le conseguenze umanitarie delle crisi mediterranee,
- (f) E' ancora difficile entrare legalmente nell'Unione Europea,
- (g) Nell'UE, si dovrebbe rivedere il cosiddetto “sistema di Dublino” per le seguenti ragioni:
 - i. Nel Regolamento UE N. 604/2013 del 26 giugno 2013, le innovazioni sono marginali rispetto al D II (Regolamento del Consiglio CE N. 343/2003 del 18 febbraio 2003),
 - ii. In particolare, le garanzie di cui all'Art. 33 ancora non sono sufficienti e non rappresentano una soluzione di lungo termine,
 - iii. le persone alle quali è riconosciuta la protezione internazionale quasi sempre rimangono bloccate nel paese di primo asilo,
- (h) è necessaria a livello europeo una politica generale d'immigrazione e di asilo nuova ed equa per impedire che nell'area dell'OSCE in futuro si verifichino delle disgrazie,

2. Tenendo conto della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (“la Convenzione di Ginevra”), che garantisce che nessuno è rinvio nel paese di origine dove rischia di subire persecuzioni, sostenendo il principio del “*non-refoulement*”,

3. Ricordando la Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
4. Ricordando la Convenzione internazionale dell'ONU sulla tutela dei diritti di tutti i migranti del 1990,
5. Riferendosi al Programma di Stoccolma, nel quale il Consiglio Europeo ha ribadito il suo impegno per la creazione di un'area comune di tutela e solidarietà per tutte le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale ai sensi dell'Art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU),
6. Ricordando il Regolamento UE N. 604/2013 che ha stabilito i criteri e i meccanismi per determinare quale sia lo Stato Membro cui compete esaminare una richiesta di protezione internazionale presentata in uno degli Stati Membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
7. Considerando la Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare riferimento ai tragici eventi che si sono verificati al largo delle coste di Lampedusa nell'ottobre 2013 (2013/2827 RSP),
8. Riferendosi alle conclusioni del Consiglio Europeo (19/20 dicembre 2013), Parte IV “Flussi migratori”,
9. Considerando la comunicazione della Commissione Europea dal titolo “L'approccio globale alla migrazione e alla mobilità” datato 18.11.2011,
10. Accogliendo favorevolmente la decisione di creare la Task Force Mediterraneo, istituita a seguito del Consiglio giustizia e affari interni del 7-8 ottobre 2013, al fine di individuare gli strumenti che potrebbero essere utilizzati in modo più efficace per impedire che si ripetano le tragedie umane - come quelle che si sono verificate al largo delle coste di Lampedusa,
11. Considerando la comunicazione della Commissione Europea sulle attività della Task Force Mediterraneo,
12. Sottolineando che la Commissione Europea ha proposto che i migranti dovrebbero essere in grado di chiedere asilo nell'Unione Europea dall'estero per scoraggiarli dall'intraprendere viaggi pericolosi per raggiungere l'Europa,
13. Tenendo conto del fatto che le immigrate si trovano ad affrontare forme di discriminazione molto più gravi e frequenti, e in innumerevoli occasioni, di quanto non accada agli immigrati di sesso maschile, le normative sull'immigrazione nell'area dell'OSCE dovrebbero tener conto della tutela sociale e dell'inclusione delle persone socialmente vulnerabili, quali le donne, i bambini e i giovani,

14. Ritenendo che nell'area dell'OSCE ci sia una seria necessità di rinnovare le iniziative per applicare gli aspetti più innovativi delle leggi e delle politiche nazionali, quali l'assistenza incondizionata e i progetti di inclusione sociale,
15. Rimanendo assolutamente determinata a lavorare in stretta collaborazione con i partner regionali e mondiali,
16. Agendo in conformità alle procedure legislative ordinarie,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

17. Chiede agli Stati partecipanti di rafforzare il dialogo con i paesi di origine e di transito nell'ambito di interventi più ampi dell'OSCE sulle migrazioni;
18. Chiede agli Stati partecipanti di prevedere una riforma generale dell'immigrazione a livello nazionale ed europeo;
19. Chiede in particolare agli Stati partecipanti membri dell'UE:
 - (a) di esplorare nuove vie legittime per accedere in sicurezza all'Unione Europea;
 - (b) di impegnarsi a favore di una politica di solidarietà sull'asilo, in modo che il peso della responsabilità non ricada sui paesi con i confini più esposti;
 - (c) di garantire risarcimenti finanziari maggiori per gli Stati Membri sui quali grava maggiormente la pressione di forti afflussi di richiedenti asilo;
 - (d) di rivedere completamente il cosiddetto "sistema di Dublino" e, in particolare, il Regolamento UE N. 604/2013 del 26 giugno 2013;
20. Raccomanda che, conformemente alla valutazione della Commissione Europea, si prendano immediatamente misure, attraverso programmi e iniziative di lungo termine, per affrontare le cause alla base dell'immigrazione clandestina lavorando in stretta cooperazione con i paesi terzi, soprattutto i paesi di origine e di transito;
21. Incoraggia l'ulteriore sviluppo della cooperazione, dello scambio di informazioni e di sinergie tra gli Stati partecipanti nel campo delle migrazioni e dei controlli di frontiera, garantendo un ritorno sostenibile degli immigrati irregolari;
22. Incoraggia gli Stati partecipanti a promuovere l'assistenza e a offrire opportunità di istruzione eque ai figli degli immigrati sul loro territorio;
23. Esorta a patrocinare misure per favorire l'integrazione degli immigrati in regola nel mercato del lavoro, e per promuovere maggiori opportunità di mobilità legittima a fini di studio e di lavoro;

24. Chiede inoltre agli Stati partecipanti di creare opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica alle attività di sostegno dell'immigrazione che contribuiscono a migliorare la salute e l'istruzione degli immigrati;
25. Chiede inoltre che gli Stati partecipanti valutino l'opportunità di creare un osservatorio permanente sull'immigrazione nell'area dell' OSCE;
26. Invita le istituzioni dell' OSCE a riferire in merito ai progressi realizzati nel rispettare gli impegni enunciati nella presente risoluzione.